



COMUNE DI VEZZANO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 23.03.2005

Modificato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 15.02.2011

Modificato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 26.03.2013

INDICE

CAPO I _____	4
DISPOSIZIONI GENERALI _____	4
<i>Art. 1</i> _____	4
<i>OGGETTO</i> _____	4
<i>Art. 2</i> _____	4
<i>BENI DI USO CIVICO</i> _____	4
<i>Art. 3</i> _____	4
<i>DIRITTI DI USO CIVICO</i> _____	4
<i>Art. 4</i> _____	5
<i>TITOLARE DEI DIRITTI</i> _____	5
<i>Art. 5</i> _____	5
<i>AMPIEZZA DEI DIRITTI</i> _____	5
<i>Art. 6</i> _____	5
<i>RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI</i> _____	5
<i>Art. 7</i> _____	5
<i>CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO</i> _____	5
<i>Art. 8</i> _____	6
<i>ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO</i> _____	6
<i>Art. 9</i> _____	6
<i>RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO</i> _____	6
<i>Art. 10</i> _____	7
<i>REGIME FISCALE</i> _____	7
<i>Art. 11</i> _____	7
<i>SANZIONI</i> _____	7
CAPO II _____	7
SPECIFICI DIRITTI D'USO _____	7
SEZIONE I _____	7
LEGNATICO DA OPERA _____	7
<i>Art. 12</i> _____	7
<i>DESCRIZIONE DEL DIRITTO</i> _____	7
<i>Art. 13</i> _____	7

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO	7
Art. 14	8
MISURA DEL DIRITTO	8
Art. 15	8
ESAME DELLE DOMANDE	8
SEZIONE II	8
LEGNATICO DA ARDERE	8
Art. 16	8
DESCRIZIONE DEL DIRITTO	8
SEZIONE III	9
DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO	9
Art. 17	9
DETERMINAZIONE QUANTITATIVI MASSIMI DI LEGNAME UTILIZZABILI ANNUALMENTE	9
Art. 18	9
DISPOSIZIONI SPECIALI	9
Art. 19	10
ONERI E DIVIETI	10
SEZIONE IV	10
PASCOLO	10
Art. 25	12
ENTRATA IN VIGORE	12

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico amministrati dal Comune di Vezzano, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2
BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di usi civici; e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.
4. Le terre assegnate alle singole frazioni Comune di Vezzano, rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, sono quelle specificamente indicate nei Decreti di assegnazione di data 30.01.1937 prot. n. 221/37 e di data 30.07.1940, prot. n. 797/40, 798/40, 799/40, 800/40, 801/40 803/40 del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Venezia Tridentina, emessi in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928, n. 332.

Art. 3
DIRITTI DI USO CIVICO

1. I diritti di uso civico, riconosciuti con le modalità di cui alle lettere a),b),c) del comma 1 dell'articolo precedente, possono essere sospesi, variati o estinti da eventuali disposizioni del competente organo comunale, adottate nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti di uso civico di:

- legnatico da opera;
- legnatico da ardere;
- pascolo.
- erbatico e stramico
- cavar sassi e sabbia.

Art. 4

TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio ed il godimento dei beni di uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel Comune, in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed iscritto nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda anagrafica di famiglia o di convivenza.

3. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 5

AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:

- a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30/12/1923 n. 3267;
- b) numero utenti.

Art. 6

RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti di uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'Amministrazione comunale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo pretorio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 54 della L. R.4 gennaio 1993 n. 1.

2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.

Art. 7

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti alla copertura delle spese

necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la Giunta comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 8

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 6, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.
2. Può inoltre concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni di uso civico o costituirvi diritti reali. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale, salvo che l'utilizzazione sia conforme alla destinazione economica dei beni e non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.
3. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti. In presenza di più richieste da parte dei censiti prevedendo è previsto il sistema del sorteggio o della rotazione, a seconda della tipologia di bene oggetto dell'esercizio del diritto di uso civico.
4. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.
5. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto delle vigente normativa provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

Art. 9

RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 8 sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione ed alla gestione del patrimonio di uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:
 - a) all'incremento del patrimonio di uso civico mediante l'acquisizione di immobili che possono essere gravati dal diritto di uso civico in quanto ad esso funzionali e compatibili;
 - b) al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del comune e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti delle frazioni.
2. Le risorse e la destinazione di cui al comma 1 sono poste in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

Art. 10
REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 11
SANZIONI

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.
2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di 3 anni.

CAPO II
SPECIFICI DIRITTI D'USO
SEZIONE I
LEGNATICO DA OPERA

Art. 12
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o atterrate per la realizzazione e manutenzione dell'abitazione principale di proprietà o di edifici necessari per l'esercizio dell'attività agricola.
2. Ai fini di cui al comma 1, per manutenzione si intendono gli interventi di sostituzione di elementi costruttivi visibilmente degradati.

Art. 13
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può beneficiare del diritto di legname da opera per nuova costruzione una sola volta e non potrà ripeterne l'esercizio in caso di vendita, cessione, o privazione della casa, salvo il caso di calamità naturali.
2. I componenti del nucleo familiare possono tuttavia beneficiare del diritto per la formazione di un nuovo nucleo familiare. Qualora entro il termine di cinque anni dall'avvenuta concessione non si verifichi la costituzione effettiva del nuovo nucleo familiare, dovrà essere rimborsato al Comune il pieno valore attualizzato del legname corrisposto.

Art. 14
MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito, nel limite massimo di 15 mc, oltre al quantitativo massimo di ulteriori 6 mc per altre documentate esigenze familiari.
2. Qualora intervengano variazioni rispetto al progetto di cui al comma 1, comportanti un minor utilizzo di legname, dovrà essere rimborsato al Comune il pieno valore attualizzato del legname corrisposto in eccedenza.

Art. 15
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande per legname da opera, presentate ai sensi dell'articolo 6, sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.
2. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per consentire l'esame e l'eventuale ammissione dell'assegnazione dei lotti.
3. Il funzionario competente in base all'atto programmatico di indirizzo o ad piano esecutivo di gestione, prima della sessione forestale di inizio di anno, approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alla sezione I, determinando il quantitativo di metri cubi necessari per il soddisfacimento dell'uso civico di legnatico da opera.

SEZIONE II
LEGNATICO DA ARDERE

Art. 16
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere ogni anno nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere, secondo le modalità di seguito descritte:
 - a) legna raccogliatrice: schianti di limitate dimensioni, cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura; per tale tipologia non viene richiesta nessuna preventiva autorizzazione all'interessato, il quale dovrà provvedervi secondo l'ordinaria diligenza;
 - b) assegnazioni ordinarie: schianti di rilevanti dimensioni, lotti di legname provenienti da tagli straordinari, legname preventivamente individuato dal custode forestale nell'ambito della sua attività di miglioramento e conservazione del patrimonio forestale o su segnalazione del singolo censita;
 - c) sorti legna: il Comune provvederà, entro il mese di giugno a rendere noto presso l'albo pretorio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di legna da ardere per la stagione invernale successiva.
2. Per le assegnazioni ordinarie il comune provvederà a rendere nota la disponibilità mediante avviso pubblicato all'albo del comune catastale interessato, con l'indicazione di un importo minimo di offerta. Gli interessati dovranno presentare la relativa richiesta in busta chiusa con

l'indicazione dell'offerta. Qualora entro 10 gg. non pervenisse nessuna richiesta, il Comune ne renderà nota la disponibilità mediante pubblicazione sull'intero territorio comunale senza prevedere un importo minimo di offerta. Rimane salva la possibilità per gli interessati di inoltrare domanda direttamente al Comune per la richiesta di quantitativi non superiori a q. 10. Il funzionario responsabile provvederà alla valutazione delle medesime ed alla stima in concerto con il custode forestale;

3. Per le sorti legna le domande dovranno essere presentate entro un mese dalla pubblicazione del pubblico avviso . Il funzionario responsabile provvederà entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni all'analisi delle domande presentate ed alla pubblicazione all'albo dell'elenco dei richiedenti. Sulla base delle domande presentate, saranno determinati i singoli quantitativi che verranno assegnati con il metodo dell'estrazione a sorte entro il mese di agosto. L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato all'albo. Qualora entro 5 giorni dalla pubblicazione non pervenissero osservazioni in merito da parte di coloro che vi hanno interesse, tale elenco diverrà definitivo e sarà pertanto consentito procedere al taglio. Le eventuali osservazioni sospenderanno la procedura e saranno valutate dal funzionario responsabile che adotterà gli opportuni provvedimenti.

Nell'assegnazione delle sorti legna si procede secondo consuetudine rispettando il Comune Catastale di residenza del richiedente, salvo eventi o situazioni eccezionali in cui il Consiglio potrà disporre diversamente.

SEZIONE III **DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO**

Art. 17

DETERMINAZIONE QUANTITATIVI MASSIMI DI LEGNAME UTILIZZABILI ANNUALMENTE

1. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
2. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato quanto al legname da opera in rapporto alle domande ammesse, mentre per quanto riguarda il legname da ardere sulla base del quantitativo messo a disposizione per l'annata.
3. Il funzionario incaricato determina in via definitiva l'assegnazione del legname ai singoli nuclei famigliari, individuando i lotti considerati equivalenti mediante operazione di sorteggio da tenersi presso il municipio in data comunicata alla popolazione con l'avviso di cui all'articolo 6.

Art. 18

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o atterrate.

2. Nelle zone specificamente individuate nel piano economico forestale inoltre, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario, il legname potrà essere tagliato da una ditta privata e posto in vendita per i censiti ad un prezzo equo.

Art. 19

ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio e di esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale, *adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità e la sicurezza propria e degli'altri. Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti derivanti dalle operazioni di esbosco.*

2. Il legname assegnato deve essere utilizzato direttamente dal nucleo familiare, per il soddisfacimento dei propri bisogni, restando vietata qualsivoglia forma di cessione o commercializzazione. I censiti che vendono la legna o il legname assegnato loro, saranno esclusi dal diritto di uso civico per cinque anni.

3. Le operazioni di taglio e di esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'Amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

4. I censiti che non usufruiscono delle legna o del legname assegnato loro, potranno usufruire dei medesimi nell'anno successivo presentando apposita richiesta scritta.

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, il quantitativo di legname da ardere utilizzato in maniera difforme da quanto previsto dal comma 2, sarà detratto dalle eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

SEZIONE IV

PASCOLO

ART. 20

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare il proprio bestiame sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 6.

Art. 21
MISURA DEL DIRITTO

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 6 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 8.

ART. 22
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.

2. Gli uffici comunali ricevono e valutano le domande dei censiti, accertando la presenza dei requisiti inerenti il diritto di uso civico.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, distinguendo tra le diverse tipologie di bestiame e il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.

5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 7.

**SEZIONE V
STRAMATICO**

Art. 23

DOMANDA PER LA RACCOLTA DELLO STRAME

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

**SEZIONE VI
CAVAR SASSI E SABBIA**

ART. 24

INDIVIDUAZIONE ZONE

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte del comune di un'area idonea allo scopo nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'autorità forestale.
2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione all'albo comunale della deliberazione consiliare di approvazione.